



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
di Scuola dell'Infanzia - di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria I grado
ad Indirizzo Musicale
"ANIELLO CALCARA"
MARCIANISE



C.F. 93086090615 Cod. min. CEIC8AT005 Tel. 0823/635259--0823/511154-ceic8AT005@istruzione.it
Email posta certificata: CEIC8AT005@PEC.ISTRUZIONE.IT- Sito web: www.iccalcara.it

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO - "ANIELLO CALCARA"-MARCIANISE
Prot. 0011617 del 30/09/2024
V (Uscita)

A tutto il personale scolastico
Alle famiglie
Agli alunni
Al Sito Web
A R.E.

Oggetto: ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO PER RIAMMISSIONE ALUNNI A SCUOLA OLTRE CINQUE GIORNI DI ASSENZA

VISTA la legge regionale n. 13 del 25/7/2024 ART. 9 "...Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido."

SI COMUNICA

Che tutte le tipologie di assenza per malattia dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia.

Giova precisare che, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione e quindi di riammissione nella comunità scolastica, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità.

Pertanto si consiglia di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee con sintomatologia ancora in corso.

Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterranno alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo il quale è importante resti come atto scritto conservato dal docente nella cartellina della classe e annotato sul registro elettronico. Si precisa altresì che, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione (articolo 114 del Testo Unico Scuola e nuovo articolo 570 ter del codice penale) e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico, rimane valida l'indicazione di presentare al rientro certificato medico attestante il periodo di malattia (dal... al...).

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francescaromana BOCCINI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa